

(N. 596)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 16 giugno 1954 (V. Stampati Nn. 114 e 248)

d'iniziativa dei Deputati MORO e GAUDIOSO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 GIUGNO 1954

Modifiche all'ordinamento degli studi per le lauree in giurisprudenza,
in scienze politiche e in economia e commercio

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La tabella III annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è modificata con l'inclusione delle istituzioni di diritto pubblico, istituzioni di diritto penale e istituzioni di diritto processuale tra gli insegnamenti fondamentali e con l'inclusione della paleografia e diplomatica tra gli insegnamenti complementari previsti per il conseguimento della laurea in giurisprudenza.

La tabella IV annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è modificata con la inclusione delle istituzioni di diritto penale tra gli insegnamenti fondamentali previsti per il conseguimento della laurea in scienze politiche.

La tabella VIII annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è modificata con l'inclusione del diritto amministrativo tra gli insegnamenti fondamentali previsti per il conseguimento della laurea in economia e commercio.

Art. 2.

L'insegnamento di procedura penale previsto dalla tabella III annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, assume la denominazione di diritto processuale penale.

Art. 3.

Il numero degli insegnamenti complementari dei quali lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami per essere ammesso all'esame di laurea è ridotto a due per le Facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche e di economia e commercio.

Art. 4.

L'ordinamento degli studi previsto dalla presente legge si applica agli studenti che si iscrivono nelle relative Facoltà a partire dall'anno accademico 1954-55.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI